

IPOTESI DI PROTOCOLLO DI INTESA

Il presente documento è stato predisposto e condiviso con i delegati degli Ordini Forensi pugliesi nel corso di una attività di confronto svoltasi in esecuzione della decisione del 10 luglio scorso con cui la Giunta Regionale, approvando una comunicazione del Presidente, ha dato mandato all'Avvocato coordinatore di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro per individuare parametri e criteri oggettivi per la quantificazione dei compensi da riconoscere agli avvocati del libero foro officiati dall'Amministrazione regionale.

In particolare, con nota prot. 11/L/13869 del 18.7.2012 l'Avvocato coordinatore ha invitato tutti gli Ordini Forensi della Puglia a dare un contributo ai fini della definizione dei parametri per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni.

Gli Ordini di Bari, Trani, Lucera, Foggia e Lecce hanno riscontrato positivamente la richiesta, designando i propri rappresentanti.

In data 11 settembre 2012 si è insediato il gruppo di lavoro, che ha demandato all'Ordine di Bari la redazione di uno schema di documento di discussione, che è stato in seguito formulato di concerto con l'Avvocato coordinatore. Il gruppo di lavoro ha proseguito la propria attività nelle riunioni del 7 e del 14 dicembre 2012.

All'esito dei lavori del tavolo, le parti hanno condiviso l'opportunità di informare la disciplina regionale di affidamento e remunerazione degli incarichi difensivi ai seguenti principi.

1.- Introduzione del principio della parità di genere: equa rappresentanza maschile e femminile nel novero dei legali esterni prescelti dall'Ente per l'affidamento di nuovi incarichi, compatibilmente con le esigenze di continuità difensiva dell'Amministrazione in relazione ad incarichi conferiti in prosecuzione di affidamenti pregressi e di cause connesse o identiche ad altre pendenti e già affidate, e nel rispetto dell'esigenza di individuare il legale in base all'esperienza ed alla qualificazione posseduta rispetto alla questione oggetto di affidamento.

2.- Abolizione della riserva degli incarichi in favore dei soli avvocati cassazionisti e contemporanea promozione dell'accesso agli incarichi di avvocati infraquarantenni, tenuto sempre conto dell'esperienza acquisita.

3.- Proposta di modifica dell'art. 11, comma 3, lett. b), della l.r. 22/1997, ai sensi del quale la convenzione disciplinante l'affidamento dell'incarico difensivo deve contemplare "l'obbligo per il legale officiato:

b. a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne di progressi".

Tale disposizione, infatti, è da considerarsi eccessivamente restrittiva e sproporzionata rispetto alle regole deontologiche vigenti, laddove vieta ai legali officiati di assumere incarichi in contraddittorio con gli enti strumentali della Regione o, genericamente, "nei quali la Regione sia comunque interessata". Si ritiene infatti che tali situazioni non intacchino, in linea di principio, il legame fiduciario intercorrente tra Regione e professionista esterno, salva la valutazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi, anche potenziale, che l'Amministrazione regionale effettua caso per caso.

4.- Impegno della Regione a riconvocare il gruppo di lavoro a fini di adeguamento della disciplina in corso di definizione, in caso di annullamento o revisione del DM 140/2012 o comunque di sopravvenute circostanze rilevanti; il gruppo di lavoro viene riconvocato periodicamente al fine di monitorare l'applicazione del protocollo e di proporre eventuali modifiche dello stesso.



- 1 -

Al

5.- Allargamento del gruppo di lavoro a rappresentanti delle avvocature degli Enti, delle Aziende e delle Società collegate alla Regione, in una prospettiva di generalizzazione dei criteri in corso di approvazione, e di creazione, se possibile, di una disciplina uniforme a livello di rete istituzionale.

6.- Estensione dei criteri e dei parametri in via di definizione al rimborso degli oneri di patrocinio sostenuti da amministratori e dipendenti regionali sottoposti a processo per fatti connessi al servizio o alle funzioni rivestite.

7.- Opportunità di integrare il protocollo siglato l'11 aprile 2011 tra Regione, Ordine degli Avvocati di Bari e Camera degli Avvocati Amministrativisti di Bari, nei sensi qui di seguito specificati:

Art. 3

INCARICHI A LEGALI ESTERNI

I) L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- esperienze risultanti dal curriculum;
- preparazione specialistica risultante da indici obiettivi;
- casi di evidente complementarità e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari definitivi;
- valutazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti della Regione, anche alla stregua dell'art. 11 comma 2 punto 3 lettera b della L.R. 22 dicembre 1997 n. 22.

La Regione, nella scelta dei professionisti esterni, si impegna a rispettare il principio della parità di genere: equa rappresentanza maschile e femminile nel novero dei legali esterni prescelti dall'Ente per l'affidamento di nuovi incarichi, compatibilmente con le esigenze di continuità difensiva dell'Amministrazione in relazione ad incarichi conferiti in prosecuzione di affidamenti pregressi e di cause connesse o identiche ad altre pendenti e già affidate, e nel rispetto dell'esigenza di individuare il legale in base all'esperienza ed alla qualificazione posseduta rispetto alla questione oggetto di affidamento.

II) Ai fini della determinazione preventiva del compenso, da operarsi sulla base dei parametri approvati dalla Giunta Regionale previo confronto con gli Ordini professionali, si tiene conto, per le cause di valore indeterminabile, della consistenza degli interessi sostanziali dedotti in giudizio, della complessità e del numero delle questioni giuridiche poste, dell'urgenza della prestazione demandata al legale esterno e di ogni altro profilo rilevante.

Si presumono cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per la Regione Puglia quelle inerenti a provvedimenti a valenza generale, normativa, pianificatoria o programmatica relativi alle seguenti materie:

- a) Governo del territorio
- b) Sanità e Farmaceutica
- c) Contratti pubblici
- d) Commercio e grande distribuzione
- e) Produzione, distribuzione e trasporto dell'energia
- f) Protezione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali
- g) Trasporti e Infrastrutture
- h) Demanio e patrimonio regionale



- A
- i) Agricoltura
 - j) Organizzazione dei servizi pubblici.

In particolare, si considerano, di norma, di particolare interesse le cause che ineriscano a specifiche parti o previsioni dei provvedimenti a valenza generale, normativa, pianificatoria o programmatica oggetto di causa; si considerano, di norma, di straordinaria importanza le cause che ineriscano alla validità dei provvedimenti in questione nella loro interezza. Si considerano, di norma, di straordinaria importanza o di particolare interesse le controversie trattate dinanzi alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea.

III) I compensi relativi alle cause di valore determinabile vengono parametrati sulla base della domanda.

IV) Il valore delle controversie in materia di finanziamenti pubblici coincide con quello dell'importo del finanziamento oggetto della domanda.

V) Il valore delle controversie in materia di contratti pubblici si ritiene indeterminabile (ordinario, di particolare interesse o di straordinaria importanza, in applicazione dei criteri generali dianzi delineati) ove il giudizio inerisca a provvedimenti di esclusione o di ammissione alla procedura; coincide con il 10% dell'importo di aggiudicazione ove il giudizio inerisca alla legittimità della stessa; coincide con l'entità della domanda della parte istante ove il giudizio inerisca al pagamento di corrispettivi o somme a qualsiasi titolo richieste, incluse le domande risarcitorie.

VI) La determinazione dei compensi viene operata in via preventiva sulla scorta dei criteri e parametri adottati dall'Amministrazione (allo stato con DGR n. 1985/2012, così come specificati e integrati con circolare dell'Avvocato Coordinatore n. 5/2012). Tali criteri e parametri formeranno oggetto di aggiornamento, previa riconvocazione del gruppo di lavoro, in caso di annullamento o revisione del DM 140/2012.

VII) Al momento del conferimento dell'incarico verrà stipulata una convenzione recante la disciplina del rapporto professionale, conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale (allo stato, lo schema allegato alla DGR n. 1985/2012, con le integrazioni che verranno apportate alla luce del presente protocollo).

Dal conferimento dell'incarico difensivo derivano in capo al professionista, tra l'altro, i seguenti obblighi:

- non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione (o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne di pregressi)¹;
- comunicare prontamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- comunicare gli estremi della propria assicurazione da RC professionale e tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico;
- fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;

¹ Tale previsione potrebbe subire un ridimensionamento in caso di modifica dell'art. 11, comma 2, lett. b), della l.r. n. 22/1997.



- A
- trasmettere tempestivamente all'Avvocatura tutti gli atti difensivi prodotti in giudizio nell'interesse della Regione, nonché i provvedimenti emessi dal Giudice;
 - specificare nella richiesta di corrispettivo, a prestazione ultimata, le fasi del giudizio effettivamente svolte ed i relativi compensi, attinti dalla convenzione, segnalando l'eventuale mancato espletamento di una o più fasi;
 - collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti.

VIII) Per lo svolgimento dell'incarico sarà tempestivamente consegnata al professionista la documentazione necessaria per la tutela dell'Ente. Sarà cura ed onere del professionista richiedere tutte le eventuali informazioni, gli elementi ed i documenti ritenuti utili o necessari per il miglior svolgimento dell'incarico e trasmettere alla Regione la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta.

IX) Al momento del conferimento dell'incarico, oltre alla liquidazione dell'acconto sugli onorari, diritti e spese (commisurato al 30% del compenso, alla luce della DGR 1985/2012), compete al professionista l'integrale anticipazione del corrispettivo eventualmente dovuto dalla Regione a titolo di contributo unificato, ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia.

X) La Regione rende pubblici i dati relativi all'affidamento degli incarichi ai legali esterni. In particolare, tutti i provvedimenti di nomina o ratifica di incarichi legali adottati dalla Giunta Regionale, con l'indicazione del professionista e del compenso pattuito, vengono immediatamente pubblicati nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale.

IX) L'Avvocato Coordinatore curerà il coordinamento del presente protocollo con le disposizioni regionali vigenti in materia di conferimento di incarichi a legali esterni e la riconvocazione del gruppo di lavoro per il periodico monitoraggio circa l'attuazione del protocollo ed ogniqualvolta si renda necessario adeguare, modificare o integrare la disciplina del conferimento e della remunerazione degli incarichi professionali, e in generale ove si renda opportuna una consultazione tra Istituzione ed Ordini in relazione a tematiche di comune interesse.

